7° SETTORE
POLIZIA
MUNICIPALE

COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n._64___ del__10/09/2022__.

OGGETTO : **ordinanza di divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche *in occasione degli incontri sportivi di calcio della squadra "Unitas Sciacca Calcio"– campionato di eccellenza girone "A" 2022/2023***

Il Responsabile del Settore

F.to *Avv. F. Calia*

Il Responsabile del procedimento

_____

F.to Comm. dr. S. Navarra

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE/P.M.

Premesso che **:**
la locale squadra di calcio "**Unitas Sciacca Calcio"** è stata iscritta al campionato di calcio di Eccellenza Girone "A";
gli eventi saranno caratterizzati da consistente affluenza di pubblico;
Considerato che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita e l'asporto di bevande alcoliche in occasione degli incontri di calcio presso lo stadio Comunale "Gurrera" sia all'interno delle stadio stesso che nei pubblici esercizi ubicati nell'intero territorio comunale;
Viste le indicazioni giunte dalla Questura di Agrigento prot. 61376 del 02/09/2022, assunta al prot. n. 3258/PM del 05/09/2022, avente oggetto: "Stadio Comunale "Gurrera" – stagione sportiva 2022/2023;
Vista la successiva nota prot. 63741 redatta dalla Questura di Agrigento in data 10/09/2022 avente oggetto**: "**Stadio Comunale "Gurrera" – stagione sportiva 2022/2023, art. 5 e 2 legge 25 agosto 1991 n. 287 -riscontro a nota prot. 3331/PM del 9/9/2022";
Considerate le disposizioni per le vie brevi del Sindaco di Sciacca;
Vista la circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: " Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recente disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
Considerato che un numero eccessivo di persone presenti all'interno e all'esterno dello Stadio Comunale possono subordinare situazioni connesse alla sicurezza dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in dipendenza dell'assunzione di sostanze alcoliche;
Attesa la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare i possibili pregiudizi per il decoro urbano e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
Atteso, pure, che si rende necessario provvedere in merito anche per motivi di sicurezza urbana;
Atteso quanto previsto dal Codice penale, agli artt. seguenti:

- ✓ Art. 687 – divieto di consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita
- ✓ Art. 688 – Ubriachezza
- ✓ Art.689 – divieto di somministrazione di bevande

alcooliche a minori o a infermi di mente
- ✓ Art.690 – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
- ✓ Art.691 – divieto di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza;

Considerata la necessità di assumere opportune iniziative di contrasto nei riguardi dei fenomeni e dei comportamenti in precedenza evidenziati, al fine di prevenire e scongiurare il grave pregiudizio per la sicurezza urbana e per la civile convivenza che potrebbero derivarne;
Vista la legge n 287 del 25/09/1991
Visto l'art. 50 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;
Visto lo statuto comunale;
Vista La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;
Vista la legge 24.11.1981 nr. 689;
Vista la legge n.142/1990, così come recepita con legge regionale nr. 48/91;

PROPONE DI ORDINARE

In occasione degli incontri di calcio della locale squadra "**Unitas Sciacca Calcio"** relativamente al campionato di Eccellenza Girone "A" Stagione sportiva 2022/2023, comprese eventuali partite di Coppa Italia o quelle di campionato posticipate in date non inserite nel calendario redatto dal Comitato Regionale allegato alla presente ordinanza.

1) Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale avente inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio per tutte le attività sottoelencate:
   - ➢ Esercizi di vicinato, Vendita al dettaglio e distributori automatici;
   - ➢ Ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
   - ➢ Attività autorizzate al commercio su aree pubbliche e private.
2) Divieto di consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale con inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio;
   Sanzioni previste

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Sciacca, lì _____

Il Responsabile del procedimento	**Il Responsabile del 7^ Settore/PM**
F.to *Comm. Dr. S. NAVARRA*	***F.to Avv. F. CALIA***

I L S I N D A C O

VISTA la superiore proposta avanzata dal 7° Settore/P.M., che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;
VISTA la legge n. 142/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L. R. n.48/91;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/00;
VISTA la L. R. n. 30/00 si revisione dell'ordinamento regionale delle AA.LL.;
VISTO l'O.R.EE.LL. approvato con L. R. 15/03/63 e ss.mm.ii.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

O R D I N A

In occasione degli incontri di calcio della locale squadra "**Unitas Sciacca Calcio"** relativamente al campionato di Eccellenza Girone "A" Stagione sportiva 2022/2023, comprese eventuali partite di Coppa Italia o quelle di campionato posticipate in date non inserite nel calendario redatto dal Comitato Regionale allegato alla presente ordinanza.

1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di bevande in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale avente inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio per tutte le attività sottoelencate:
   - Esercizi di vicinato, Vendita al dettaglio e distributori automatici;
   - Ristoranti, bar e locali dove vengono somministrati alimenti e bevande;
   - Attività autorizzate al commercio su aree pubbliche e private.
2. Divieto di consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro o lattine all'interno dello Stadio Comunale "Gurrera" e nelle immediate vicinanze nel periodo temporale con inizio 2 ore prima e termine 2 ore dopo l'incontro di calcio;

Sanzioni previste

Le infrazioni alla presente Ordinanza, di cui ai punti 1 e 2 , fatte salve le sanzioni penali che avessero a discendere da fatti costituenti reato e che saranno perseguiti in ossequio alle pertinenti disposizioni di legge, saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 18.08.2000 nr.267 e le violazioni previste dal vigente Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Art. 23 comma 2 della legge n. 88/2009 - "Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate".

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale nonché delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

A. Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza mediante le locali emittenti televisive e radiofoniche, nonché i locali Organi di stampa;
B. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
   a. Ufficio Stampa presso Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'indirizzo PEC : sindaco@comunedisciacca.telecompost.it;
   b. Commissariato di P.S. di Sciacca – PEC : comm.sciacca.ag@pecps.poliziadistato.it;
   c. Compagnia Carabinieri di Sciacca – PEC : tag22574@pec.carabinieri.it
   d. Compagnia Guardia di Finanza Sciacca – fax 0925.21782.

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 c.4 L. 241/90 e della L. 1034/71, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Sciacca, lì _____

IL SINDACO
F.to Dr. Fabio TERMINE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'Ordinanza del Sindaco su estesa, ai sensi dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ con inserimento nel sito telematico dell'Ente (Re.pub.n. _____)

Il Responsabile della pubblicazione

_____

Sciacca, li ……..

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 47 del 26 agosto 2022

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE A

ANDATA: 4/09/22 ORE...: 15:30	1 G I O R N A T A	RITORNO: 8/01/23 ORE....: 14:30
AKRAGAS 2018 SRL	-	LEONFORTESE
CASTELDACCIA	-	NISSA F.C.
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	C.U.S. PALERMO
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	F.C. MAZARA CALCIO
PARMONVAL	-	RESUTTANA SAN LORENZO
PRO FAVARA 1984	-	DON CARLO MISILMERI
S.C.MAZARESE .2	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.

ANDATA: 11/09/22 ORE...: 15:30	2 G I O R N A T A	RITORNO: 15/01/23 ORE....: 14:30
C.U.S. PALERMO	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.
DON CARLO MISILMERI	-	S.C.MAZARESE .2
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	CASTELLAMMARE CALCIO 94
F.C. MAZARA CALCIO	-	AKRAGAS 2018 SRL
LEONFORTESE	-	PARMONVAL
NISSA F.C.	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
RESUTTANA SAN LORENZO	-	PRO FAVARA 1984
UNITAS SCIACCA CALCIO	-	CASTELDACCIA

ANDATA: 18/09/22 ORE...: 15:30	3 G I O R N A T A	RITORNO: 22/01/23 ORE....: 15:00
AKRAGAS 2018 SRL	-	NISSA F.C.
C.U.S. PALERMO	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	DON CARLO MISILMERI
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	CASTELDACCIA
PARMONVAL	-	F.C. MAZARA CALCIO
PRO FAVARA 1984	-	LEONFORTESE
S.C.MAZARESE .2	-	RESUTTANA SAN LORENZO

ANDATA: 2/10/22 ORE...: 15:30	4 G I O R N A T A	RITORNO: 29/01/23 ORE....: 15:00
CASTELDACCIA	-	AKRAGAS 2018 SRL
DON CARLO MISILMERI	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	C.U.S. PALERMO
F.C. MAZARA CALCIO	-	PRO FAVARA 1984
LEONFORTESE	-	S.C.MAZARESE .2
NISSA F.C.	-	PARMONVAL
RESUTTANA SAN LORENZO	-	CASTELLAMMARE CALCIO 94
UNITAS SCIACCA CALCIO	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO

ANDATA: 9/10/22 ORE...: 15:30	5 G I O R N A T A	RITORNO: 5/02/23 ORE....: 15:00
AKRAGAS 2018 SRL	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
C.U.S. PALERMO	-	DON CARLO MISILMERI
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	LEONFORTESE
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	RESUTTANA SAN LORENZO
PARMONVAL	-	CASTELDACCIA
PRO FAVARA 1984	-	NISSA F.C.
S.C.MAZARESE .2	-	F.C. MAZARA CALCIO

ANDATA: 16/10/22 ORE...: 15:30	6 G I O R N A T A	RITORNO: 12/02/23 ORE....: 15:00
CASTELDACCIA	-	PRO FAVARA 1984
DON CARLO MISILMERI	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.
F.C. MAZARA CALCIO	-	CASTELLAMMARE CALCIO 94
LEONFORTESE	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.
NISSA F.C.	-	S.C.MAZARESE .2
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	PARMONVAL
RESUTTANA SAN LORENZO	-	C.U.S. PALERMO
UNITAS SCIACCA CALCIO	-	AKRAGAS 2018 SRL

ANDATA: 23/10/22 ORE...: 15:30	7 G I O R N A T A	RITORNO: 19/02/23 ORE....: 15:00
C.U.S. PALERMO	-	LEONFORTESE
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	NISSA F.C.
DON CARLO MISILMERI	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	RESUTTANA SAN LORENZO
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	F.C. MAZARA CALCIO
PARMONVAL	-	AKRAGAS 2018 SRL
PRO FAVARA 1984	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
S.C.MAZARESE .2	-	CASTELDACCIA

ANDATA: 30/10/22		RITORNO: 26/02/23
ORE...: 14:30	8 G I O R N A T A	ORE....: 15:00

AKRAGAS 2018 SRL	-	PRO FAVARA 1984
CASTELDACCIA	-	CASTELLAMMARE CALCIO 94
F.C. MAZARA CALCIO	-	C.U.S. PALERMO
LEONFORTESE	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.
NISSA F.C.	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	S.C.MAZARESE .2
RESUTTANA SAN LORENZO	-	DON CARLO MISILMERI
UNITAS SCIACCA CALCIO	-	PARMONVAL

ANDATA: 6/11/22		RITORNO: 5/03/23
ORE...: 14:30	9 G I O R N A T A	ORE....: 15:00

C.U.S. PALERMO	-	NISSA F.C.
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
DON CARLO MISILMERI	-	LEONFORTESE
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	F.C. MAZARA CALCIO
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	CASTELDACCIA
PRO FAVARA 1984	-	PARMONVAL
RESUTTANA SAN LORENZO	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
S.C.MAZARESE .2	-	AKRAGAS 2018 SRL

ANDATA: 13/11/22		RITORNO: 12/03/23
ORE...: 14:30	10 G I O R N A T A	ORE....: 15:00

AKRAGAS 2018 SRL	-	CASTELLAMMARE CALCIO 94
CASTELDACCIA	-	C.U.S. PALERMO
F.C. MAZARA CALCIO	-	DON CARLO MISILMERI
LEONFORTESE	-	RESUTTANA SAN LORENZO
NISSA F.C.	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.
PARMONVAL	-	S.C.MAZARESE .2
UNITAS SCIACCA CALCIO	-	PRO FAVARA 1984

ANDATA: 20/11/22		RITORNO: 19/03/23
ORE...: 14:30	11 G I O R N A T A	ORE....: 15:00

C.U.S. PALERMO	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	PARMONVAL
DON CARLO MISILMERI	-	NISSA F.C.
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	CASTELDACCIA
LEONFORTESE	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	AKRAGAS 2018 SRL
RESUTTANA SAN LORENZO	-	F.C. MAZARA CALCIO
S.C.MAZARESE .2	-	PRO FAVARA 1984

ANDATA: 27/11/22		RITORNO: 26/03/23
ORE...: 14:30	12 G I O R N A T A	ORE....: 16:00

AKRAGAS 2018 SRL	-	C.U.S. PALERMO
CASTELDACCIA	-	DON CARLO MISILMERI
F.C. MAZARA CALCIO	-	LEONFORTESE
NISSA F.C.	-	RESUTTANA SAN LORENZO
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.
PARMONVAL	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.
PRO FAVARA 1984	-	CASTELLAMMARE CALCIO 94
UNITAS SCIACCA CALCIO	-	S.C.MAZARESE .2

ANDATA: 4/12/22		RITORNO: 2/04/23
ORE...: 14:30	13 G I O R N A T A	ORE....: 16:00

C.U.S. PALERMO	-	PARMONVAL
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	S.C.MAZARESE .2
DON CARLO MISILMERI	-	ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO
ENNA CALCIO S.C.S.D.	-	AKRAGAS 2018 SRL
F.C. MAZARA CALCIO	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
LEONFORTESE	-	NISSA F.C.
NUOVA CITTA DI GELA F.C.	-	PRO FAVARA 1984
RESUTTANA SAN LORENZO	-	CASTELDACCIA

ANDATA: 11/12/22		RITORNO: 8/04/23
ORE...: 14:30	14 G I O R N A T A	ORE....: 16:00

AKRAGAS 2018 SRL	-	DON CARLO MISILMERI
CASTELDACCIA	-	LEONFORTESE
CASTELLAMMARE CALCIO 94	-	UNITAS SCIACCA CALCIO
NISSA F.C.	-	F.C. MAZARA CALCIO
ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO	-	RESUTTANA SAN LORENZO
PARMONVAL	-	ENNA CALCIO S.C.S.D.
PRO FAVARA 1984	-	C.U.S. PALERMO
S.C.MAZARESE .2	-	NUOVA CITTA DI GELA F.C.